

TESTAMENTO DI C. LONGINO CASTORE

Nella seduta del 18 gennaio 1894 dell'Accademia delle Scienze di Berlino il professore T. Mommsen ha pubblicato un nuovo importantissimo documento di diritto romano, che l'Egitto ci ha conservato ¹, cioè un testamento dell'anno 189 d. C.

È un papiro trovato nel Fayum, alto centimetri 22, largo 53.5, scritto in due colonne, appartenente al Museo Egizio di Berlino, ove è designato con P. 7820. Brani di un secondo esemplare dello stesso documento sono conservati in un altro papiro dello stesso Museo, P. 7047. Il Mommsen con l'aiuto dei signori Krebs e Gradenwitz ha trascritto il testo, proponendo i supplementi alle lacune, ed illustrando quindi i punti più importanti con quell'acume e quella dottrina, che tutti conoscono.

Credo far cosa utile riproducendo il testo greco con una versione latina del professore P. Bonfante, e aggiungendovi brevi osservazioni, nelle quali naturalmente ho tenuto gran conto delle illustrazioni del Mommsen.

In tre luoghi (col. II, v. 10. 15. 23) ho potuto modificare il testo stampato dal Mommsen seguendo le indicazioni da lui stesso benevolmente comunicatemi. In qualche altro luogo ho tacitamente

¹ Sitzungsberichte der Kön. Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin (1894) Sitzung der phil.-hist. Classe vom 18 Januar. *Aegyptisches Testament vom Jahre 189 n. Chr.* von TH. MOMMSEN, pag. 47-59.

- 6 [] νόμος ἐξ ἴσου μ[έρους] ἐμῶ κληρονόμ[ω].
7 [Λοιποὶ δὲ πᾶ]ι[τε]ς ἀποκληρονόμοι [μου] ¹ ἔστωσαν. Προσ[ε]λέσ.
8 [] μου ἐκάστη ὑπὲρ τοῦ ἰδίου μέρους ἀπὸ τ[ῶ]ν
9 [] ρᾶσθαι ἐαυτῆν ἐμῶ κληρονόμον εἶναι μὴ ἐξί-
10 [ναι δ]ὲ π[ι]π[ρά]σκιν μὴδὲ ὑποτιθεσθαι. Ἄλλ' εἴ τι ἐάν ἀν[θ]ρώπινον πᾶ-
11 [θῆ] Μαρκέλλ[α] ἢ προγεγραμμένη, τότε τὸ μέρος τῆς κληρονομίας ἐαυτῆς
12 [πρ]ὸς Σαραπίωνα καὶ Σωκράτην καὶ Λόγγον καταστήσαι θέλω. Ὅμοίως
13 [Κλε]οπάτραν τὸ μέρος αὐτῆς πρὸς Νεῖλον καταστήσαι θέλω. Ὅς ἐάν μου κλη-
14 [ρον]όμος γέ[νη]ται, ὑπεύθυνος ἔστω δῶνα ποιῆσαι παρασχέσθαι ἀ-
15 [τά] πάντα, [ἃ] ἐν ταύτῃ τῇ διαθήκῃ μου γεγραμμένα εἴη, τῇ τε πίστι
16 [α]ὐτῆς παρακατέθωμαι.
17 [Σα]ραπίας δούλη μου, θυγάτηρ Κλεοπάτρας ἀπελευθέρως μου, ἐλευθέρα ἔστω.
18 [ἡ] καὶ διδῶμι καταλίπω ἀρούρας σιτικὰς πέντε, ἃς ἔχω περὶ κώμην Κα-
19 [ρα]νίδα ἐν τόπῳ λεγομένῳ Στρουθῶ· ὁμοίως ἄρουραν μίαν τέταρτον
20 [κο]ιλιάδος· ὁμοίως τρίτον μέρος οἰκίας μου καὶ τρίτον μέρος ἐκ τῆς αὐ-
21 [τ]ῆς οἰκίας, ἃ ἠγόρασα πρότερον παρὰ Πραπεθεῦτος μητρὸς Θασεῦτος.
22 [ὁ]μοίως τρίτον μέρος φοινικῶνος, ὃν ἔγω ἐνγίστα τῆς διώρυγος, ὃ καλεῖται
6. 7 ginta | ex aequis partibus mihi hered . . . | *Ceteri omnes*
8 exheredes sunt. *Eli*gat sibi mei quaeque super propriam
9. 10 partem ex | ipsam mihi heredem esse, ne liceat
11 vendere neve obligare. Sed si quid humanum pa|tiatur Marcella
12 supra scripta, tum partem hereditatis eius | ad Serapionem et So-
13 cratem et Longum pervenire volo. Similiter | Cleopatram: partem
14 eius ad Nilum pervenire volo. Quisquis mihi heres erit, damnas
15 esto dare facere praestare e|a omnia, *quae in hoc meo testamento*
16. 17 scripta fuerint, fideique | eius committo. | *Sarapias* serva mea
18 filia Cleopatrae libertae meae libera esto: | cui etiam do lego
19 aruras frumentarias quinque, quas habeo circa pagum Ca|ranidem
in loco dicto Strutho: similiter aruram unam et quartam partem |
20 vallis: similiter tertiam partem domus meae et tertiam partem
21 illius| domus, quam emi pridem a Prapetheute matris Thaseutis:
22 | similiter tertiam partem palmeti, quod habeo prope fossam,
quae vocatur |

¹ Il Mommsen indica prima di ἔστωσαν una lacuna di tre lettere. A me pare che si debba evidentemente supplire μου. Le ragioni di ciò saranno esposte più oltre.

Col. II.

- 1 παλαι[ά] διώρηξ. Ἐκκο[μι]σθῆναι περιστ[αλ]ῆναι τε ἐμαυτο[ν] θέλω τῇ
φροντίδι καὶ ἐδσεβείᾳ
- 2 τῶν [κ]ληρονόμων μου. Εἴ τι ἐὰν ἐγὼ μετὰ ταῦτα γεγραμμένον καταλίπω
τῇ ἐμῇ χειρὶ γεγραμμένον,
- 3 εἴψ δὴ[π]οτε τρόπῳ βέβα[ιό]ν μοι εἶναι θέλω. Ταῦτῃ τῇ διαθήκῃ δόλος
πονηρὸς ἀπέσπη. Οἰκειῖαν χρή-
- 4 ματα τ[αύ]της διαθήκης γενομένης ἐπρίατο Ἰούλιος Πετρωνιανὸς σσηστερ-
τίου νοῦμμου ἐνός, ζυ-
- 5 γοστα[τοῦ]ντος Γαίου Λουκρητίου Σατορνείλου, ἐπέγνοι. Ἀντεμαρτόρατο
Μάρκον Σεμπρώνιον Ἡρα-
- 6 κλια[νό]ν, ἐπέγνοι. Ἡ δια[θή]κη ἐγένετο ἐν κ[ώ]μῃ Καρανίδι νομῶ Ἀρσινοεῖτῃ
πρὸ τῆ καλανδῶν Νο-
- 7 εμβρ[ε]ῖων δοσι Σιλάνις ὑπάτοις, Λ[ε]ῖ¹ ἀδοκράτορος Καίσαρος Μάρ[κο]ο
Ἀδρηλίου Κο[μ]όδοιο Ἀντωνει[ν]ου.
- 8 ἐδσεβοῦς ἐδοχοῦς Σεβαστοῦ Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ Σαρματικῶ
Γερμανικοῦ Ἀθῶρ κα. Εἰ δέ

Col. II.

- 1 vetus fossa. Funerari sepelirique me volo cura et pietate |
2 heredum meorum. Si quid ego post haec scriptum reliquero mea
3 manu scriptum | quoquo modo valere volo Ab hoc testamento do-
4 lus malus afuit. Familiam pe|cuniam huius testamenti facti emit
5 Julius Petronianus sestertio nummo uno, li|bripende Gaio Lucretio
Saturni[n]o, agnovit. Antestatus est Marcum Sempronium Hera|
6 clianum, agnovit. Testamentum factum est in pago Caranide nomo-
7 Arsinoete XV Kalendas No|vembres duobus Silanis consulibus,
8 anno X imperatoris Caesaris Marci Aureli Commodi Antonini | pii
felicis Augusti Armeniaci Medici Parthici Sarmatici Germanici,

¹ Così credo debba certamente correggersi il Λ[ε]ῖ dato dal Mommsen, che significherebbe *anno XXX*. Questo è assolutamente impossibile e dipende o da errore del manoscritto o da errore di lettura. Commodus non ha imperato 30 anni, e d'altronde il consolato dei due Silani indica l'anno 189 di Cristo, ossia il decimo dell'impero di Commodus.

- 9 τι πε[ρ]ισσὰ γράμματα τῆ χειρὶ μου γεγραμμένα καταλίπω, βέβαια εἶναι θέλω.
 10 Ἦνότη. Καὶ ¹ ἀνεγνώσθη Ἀρσινόει τῆ μητροπόλει ἐν τῆ Σεβαστῇ ἀγορᾷ
 ἐν τῇ στατιῶνι τῆς εἰκοσ-
 11 τῆς τῶν κληρονομιῶν καὶ ἐλευθεριῶν πρὸ θ καλανδῶν Μαρτιῶν ὑπάτοις
 τοῖς ὄσι Λβ
 12 ἀτοκράτορος Καίσαρος Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου Περτίνακος Σεβαστοῦ
 Μεχεῖρ κζ. Οἱ λοιποὶ σφραγισταὶ ²
 13 Γάιος Λογγίνος Ἀκύλας, ἐπέγνοι, Ἰούλιος Βολύσσιος, Μάρκος Ἀνίστιος
 Πετρωνιανός, Ἰούλιος
 14 Γεμέλλος οὐετρ[α]ίος.
 15 Ἑρμηνία κωδικίλλων ³ διπτύχων. Γάιος Λογγίνος Κάστωρ οὐετρανός
 ἀπολυθεὶς ἐν-
 16 τίμως ἐκ κλάσσης πραιτωρίας Μισσηνῶν κωδικίλλους ἐποίησα. Μάρκον Σεμ-
 πρώνιον Ἑρα-
 17 κλιανὸν φίλον καὶ ἀξιόλο[γ]ον ἐποίησα ἐπίτροπον τῆ ἰδίᾳ πίστι. Συγγενεῖ
 Ἰουλίῳ Σερήνῳ διδωμι
 18 καταλίπω σησερτίους νόμμους δ' ⁴ Πρὸ ζ εἰδῶν Φεβρχειῶν τῆ ἰδίᾳ μου
 χειρὶ ἔγραψα. Ἐσφρά-

9 Athyr xxi. Si vero | alias literas mea manu scripta reliquero, valere
 10 volo. | Perfectum est. Et recitatum est Arsinoe metropoli in foro
 11 Augusto in statione vige[simae] hereditatium et manumissionum
 12 ix Kalendas Martias consulibus qui sunt, anno II | imperatoris
 Caesaris Lucii Septimii Severi Pertinacis Augusti, Mecheir xxvii.
 13 Reliqui signatores | Gaius Longinus Aquila, agnovit, Julius Vo-
 14 lusius, Marcus Antistius Petronianus, Julius | Gemellus vetera-
 15 nus. | Interpretatio codicillorum diptychorum. Gaius Longinus
 16 Castor veteranus ho|nesta missione dimissus ex classi praetoria
 17 Misenatium codicillos feci. Marcum Sempronium Hera|clianum
 amico et bene merentem feci tutorem ex ipsius fide. Julio Se-
 18 reno cognato do | lego sestertios nummos quattuor. vii Idus Fe-

¹ Il Mommsen mi avverte, che così deve leggersi secondo l'ultima revisione del Krebs. Egli nella sua pubblicazione aveva dato Ἦνότη[θ]η, notando che secondo il Krebs l'ultima lettera era ο η ο αι.

² Nel primo esemplare la parola è abbreviata, nel secondo doveva essere scritta per disteso.

³ Così il Mommsen stesso avverte doversi correggere lo stampato κωδικίλλων.

⁴ Nel secondo esemplare si legge τεσσαρες.

- 19 γισαν Λογγίνος Ἀκόλας¹ καὶ Οθαλέριος Πρίσκος σφραγισταὶ Γάιος Λογγίνος
 Ἀκόλας, ἐπέγονοι, Ἰού-
 20 λιος Φιλόξενος, Γάιος Λουκρήτιος² Σατορνείλος, ἐπέγονοι, Γάιος Λογγίνος
 Κάστωρ, Ἰούλιος Γεμέλλος εὐε-
 21 τρανός. Ἦνότετησαν. Καὶ ἀνεγνώσθησαν τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἐν ᾗ καὶ ἡ δια-
 θήκη³ ἐλύθη.
 22 Γάιος Λούκιος Γεμινι[ανός] νομικὸς Ῥωμαϊκὸς ἡρμῆνευσα τὸ προκειμένον
ἀντίγραφον καὶ ἐστὶν σύμφω-
 23 νον⁴ τῇ ἀθθεντικῇ διαθήκῃ.

19 *bruarias mea propria manu scripsi. Signa|verunt Longinus Aquila*
et Valerius Priscus; signatores Gaius Longinus Aquila, agnovit,
 20 *Ju|lius Philoxenus, Gaius Lucretius Saturni[n]us, agnovit, Gaius*
 21 *Longinus Castor, Julius Gemellus ve|teranus. Perfecti sunt. Et*
 22 *recitati sunt eodem die, quo testamentum apertum est. | Gaius*
 Lucius Geminianus iuris peritus romanus interpretatus sum hoc
 23 *exemplum et est concor|dans authentico testamento.*

È chiaro che noi abbiamo qui la versione greca del testamento e dei codicilli di un veterano romano, con l'annotazione dell'apertura di essi, onde si può argomentare che la versione deve essere stata fatta sulla copia del testamento presa quando ne ebbe luogo l'apertura.⁵

Il testamento e i codicilli debbono dunque considerarsi come documenti latini, regolati interamente dal diritto romano; e nella illustrazione di essi conviene fondarsi sempre sulle formule latine degli atti testamentarî, anzichè sulle greche. A me pare che lo studio più interessante, che si possa fare su questo nuovo documento,

¹ Nel secondo esemplare *ακυλλας*.

² Nel secondo esemplare *λουκρη|*

³ Nel secondo esemplare *|θη*

⁴ Così il Mommsen avverte doversi correggere lo stampato *συμφωνῶν*.

⁵ Confr. PAULUS, *Sent.* IV, 6, 1.

consista appunto nel confrontarlo alle notizie ed agli altri esempi, che di simili atti ci sono rimasti. Nell'eseguire questo confronto mi sono servito anche di testamenti di data molto più recente, quali sono parecchi di quelli raccolti dal BRISSON¹ e dallo SPANGENBERG;² ed anzi non mi sono arrestato neppure dinanzi ai dubbi, anche giusti, circa l'autenticità di alcuni di essi; perchè le formule testamentarie si conservarono durante lungo tempo con grande persistenza, anche quando avevano perduto l'intrinseco loro valore, e perchè relativamente alle formule non molto importa che il testamento sia genuino o falso, purchè la falsificazione sia anch'essa antica o fatta in conformità di antichi documenti.

Essendo il testatore C. Longino Castore un veterano, il suo testamento è fatto *communi iure*, e non già in forma privilegiata.³

Il nome del testatore, che era scritto a tergo e in principio del testamento, si restituisce completamente in base ai codicilli, col. II v. 15.

Nella intestazione il testatore parla in terza persona *ἐποίησεν*, nel corpo stesso del testamento, invece, in prima persona. Ciò non è nuovo e indica probabilmente, come nota il Mommsen, che Longino Castore ha dettato il suo testamento. Nei codicilli, che sono scritti di mano propria, anche nella intestazione si trova la prima persona *ἐποίησα*, col. II, v. 16.

L'uso di dettare il testamento ci è accertato da numerose testimonianze⁴, e tutti ricordano le disposizioni penali del SC. Libo-

¹ BRISSONIUS, *De formulis et solennibus populi romani verbis*, per cura di J. A. BACH. Francofurti et Lipsiae, 1754. Tutte le citazioni del Brisson sono da me fatte secondo questa edizione.

² SPANGENBERG, *Juris romani tabulae negotiorum sollemnium*. Lipsiae, 1822. Questo libro intendo citare, dove scrivo semplicemente SPANGENBERG.

³ Inst. § 3 de mil. test. 2, 11.

⁴ Vedi, p. es., tra i moltissimi testi: l. 1 § 8, l. 14, l. 15, l. 22 ad l. Corn. de fals. 48, 10; l. 27, l. 28 qui test. fac. poss. 28, 1; l. 9 § 2 de H. l. 28, 5; l. 40 pr. de test. mil. 29, 1. Confr. il caso narrato da PLINIO, *epist.* VI, 22, 3; e inoltre SUTTONIO, *Aug.* 101; *Tiber.* 76; *Nero* 32.

niano e della legge Cornelia contro coloro, che avevano scritto disposizioni in favore proprio mentre stendevano il testamento sotto dettatura. Questi scrivani al tempo classico erano detti *testamentarii*¹, e non di rado nel testamento stesso era fatta menzione della opera da essi prestata nella scrittura². Niuna di queste menzioni si riscontra nel presente testamento di Longino Castore, ma ciò non toglie la probabilità della dettatura.

Le disposizioni del testamento incominciano naturalmente con la istituzione degli eredi; ma siccome erano nominate eredi due schiave del testatore, alla istituzione doveva precedere la manumissione testamentaria. Certamente tale manumissione e la susseguente istituzione erano contenute nei vv. 4-6 col. I; ma quali ne fossero le precise parole noi non sappiamo, perchè quei versi sono monchi e lacunosi.

Per la lacuna in principio del v. 4 il Mommsen propone il supplemento: *ἐλευθέρας εἶναι βούλομαι*, cioè *liberas esse volo*. Tale restituzione è possibile, ma non sicura, nè forse probabile.

Certo la forma classica della diretta manomissione testamentaria era *liber esto, liberi sunt* ovvero *estote*, di cui s'incontrano tanti esempi nelle nostre fonti, che sarebbe opera superflua addurne qui le prove. Ma poichè nel nostro testamento il nome delle liberte si trova in caso accusativo *Μαρκέλλαν. . . δούλην. . . μίζονα*, si deve ammettere avere il testatore adoperata un'altra forma. Quale? GAI0 II, 267 dà, come parallela alla forma *Stichus servus meus*

¹ L. 9 § 3 de H. I. 28, 5; l. 1 pr. si quis al. test. prohib. 29, 6; l. 3 § 5 ad Sc. Treb. 36, 1; l. 15 § 6, l. 22 § 10 ad l. Corn. de fals. 48, 10. Testam. Dasumii, v. 123 (BRUNS, *Fontes*, 6ª ediz., p. 274). Conf. CICERO, *De Off.* 3, 18, 73. — *Scriptor testamenti*: l. 24 ad l. Corn. de fals. 48, 10. — Il testatore per confermare le sue disposizioni soleva *subscribere*: l. 1 § 8, l. 15 § 1. 2. 3 ad l. Corn. de fals. 48, 10; l. 40 § 3 de statulib. 40, 7.

² Testam. Dasumii, v. 123. Testam. Constantii (BRUNS, *Fontes*, 6ª ediz. Gesta de ap. test., n. 474, p. 281 seg.). Testam. Caelii Aureliani (SPANGENBERG, p. 103). Testam. Georgii olosricopratae (SPANGENBERG, p. 106). Testam. Hadoini (BRISSENIUS, p. 657). Testam. Berthichranni (*ibid.*, p. 659).

liber esto, l'altra *Stichum servum meum liberum esse iubeo*, e questa regola, come pure l'uso pratico di essa, risulta anche da altri numerosi testi ¹. È dunque molto probabile che Longino Castore avesse appunto adoperata questa forma *liberas esse iubeo*, la quale in greco avrebbe dovuto tradursi ἐλευθέρως εἶναι κελεύω, essendo κελεύω l'ordinaria traduzione di *iubeo* ².

Contro il βούλομαι sorgono più difficoltà. Esso corrisponderebbe ad un latino *volo* del testamento originale.

Ora è anzitutto da notare ³, che là, dove nell'originale si trovava veramente *volo*, il traduttore greco ha sempre usato θέλω (col. I vv. 12 e 13; col. II vv. 3 e 9), sicchè si dovrebbe ammettere che, invece di βούλομαι, egli avrebbe posto θέλω anche in questo luogo. Ciò non mi sembra facile, per il particolare significato di θέλω, che mal si adatta ad una diretta manumissione e istituzione; ma, d'altra parte, se il traduttore avesse qui posto βούλομαι, lo

¹ ULPIANUS, II, 7; Lex Salpensana, c. 28. L. 88 § 3 de leg. II; l. 52 de man. test. 40, 4; l. 4 pr. Cod. de V. S. 6, 38. Testam. Perpetui (SPANGENBERG, p. 84). Testam. Aredii et Pelagiae (SPANGENBERG, p. 116). — Confr. pure Testam. Dasumii, v. 54; l. 53 (54) de H. I. 28, 5; l. 60 de A. v. O. H. 29, 2; l. 52 § 1 fam. erc. 10, 2 e molti altri. Vedi anche il caso del testamento di Sabina narrato da PLINIO *epist.* IV, 10. — Dov'è tuttavia da notare che le frasi *liberum esse iussit*, *liber esse iussus* e simili dimostrano bensì in generale l'uso delle parole *liberum esse iubeo*, ma non significano con certezza che nel caso concreto lo schiavo fosse stato liberato con tali parole: veggasi, p. es., l. 30 de statulib. 40, 7: " si ita liber esse iussus sit Stichus... liber esto ", GAIVS II, 186: *Sed nos'er servus simul et liber et heres esse iuberi debet, id est hoc modo: ' Stichus servus meus liber heresque esto, vel ' heres liberque esto, .*

L'uso non raro della forma *iubeo* nelle manumissioni ci è anche confermato dalla forma simile nell'eredità *heredem esse iubeo*, dataci come *comprobata* da GAIVS, II, 117, ULPIANO, XXI; forma che non di rado doveva andare unita alla manumissione fatta egualmente: confr. l. 52 fam. erc. 10, 2; l. 55 (54) de H. I. 28, 5; l. 60 de A. v. O. H. 29, 2.

Che poi il verbo *iubere* si trovi anche in disposizioni fidecommissarie non deve far meraviglia. Conf. PERNICE, *Labeo*, III, p. 25.

² Vedi l. 8 de fideiuss. 46, 1. Testam. Gregorii Nazianzeni (SPANGENBERG, p. 72 sqq. passim). Testam. Hierii in Nov. 159 praef.

³ Questa osservazione mi è suggerita dal chiarissimo collega prof. E. Piccolomini.

avrebbe ripetuto anche nei luoghi seguenti, dove sarebbe stato non solo adatto, ma conforme ad un uso frequente ¹.

Ma altre obiezioni sorgono contro il *volo* nell'originale latino. Il testamento di Longino appare in tutte le altre sue formule perfettamente conforme alle regole e agli usi del tempo, come dimostreremo più oltre. Ma il *volo* non era in quel tempo parola, che si potesse dire del tutto corretta in una diretta manomissione, e molto meno ancora in una istituzione di erede, se il verbo stesso era usato, come diremo in seguito essere probabile, anche per tale istituzione. GAIUS II, 267 non dà la formula *liberum esse volo*, e II, 177 dice *non comprobata* l'istituzione *heredem esse volo*; ULPIANO II, 7 e XXI non riferisce nè l'una, nè l'altra formula. Nelle tradizioni di scuola il verbo *volo* si mantenne sempre come più proprio delle disposizioni fidecommissarie ², mentre *iubeo* come più adatto alle dirette: ciò ripete ancora lo stesso Giustiniano ³.

Tuttavia non vorrei escludere il *volo* in un modo troppo assoluto; solo mi pare di non eccedere affermando, che in nessun testo classico si può stabilire con sicurezza che *liberum esse volo* sia usato in caso di diretta manomissione ⁴.

¹ βούλομαι per il latino *volo* si trova in disposizioni del tutto simili a quelle, per le quali nel testamento di Longino si legge θέλω: l. 47 de adm. tut. 26, 7; l. 37 § 6 de leg. III; l. 30 § 1 de ad. leg. 34, 4; l. 60 de man. test. 40, 4; l. 41 § 3 de fid. lib. 40, 5 tutte di Scevola, e perciò contemporanee al nostro testamento; l. 46 § 1 de fid. lib. 40, 5 di Ulpiano; l. 34 § 1. 7 de leg. II; l. 4 pr. de al. leg. 34, 1 di Modestino; testam. Gregorii Nazianzeni, testam. Hierii Nov. 159 citati nella nota 2 pag. 9. Confr. pure l. 8 de fideiuss. 46, 1.

² GAIUS, II, 249; PAULUS, Sent. IV, 1, 6. Gordiano nella l. 10 Cod. de fideic. 6, 42 in una disposizione fidecommissaria priva del verbo, ordina che si sottintenda appunto *volo*.

³ L. 2 Cod. comm. de leg. 6, 43; confr. pure Inst. § 3 de sing. reb. per fideic. rel. 2, 24.

⁴ La formula *liberum esse volo* si trova parecchie volte nelle fonti. Nel testamento di Dasumio, v. 40 (BRUNS, Fontes, 6^a ediz., p. 271) fu restituito *liberos esse volo*, ma da una parte la frase è incerta appunto perchè restituita, dall'altra parte si tratterebbe di fedecommissario. Due volte in PAULUS, Sent. IV, 13, 3 e IV, 14, 1; nel primo caso certamente si ha un fedecommissario; nel secondo qualche dubbio potrebbe sorgere a causa della lezione dei manoscritti, ma secondo ogni probabilità si tratta anche di

Poche parole circa la formula *heredem esse volo*¹. Di questa abbiamo minor numero di esempi. Gaio II, 117 la dice *non comprobata*, come già più sopra si è notato; Ulpiano XXI ne tace. Nelle Pandette io la trovo due volte: una nella l. 37 § 2 de leg. III di Scevola, dov'è trattata come fedecommesso; l'altra nella l. 13 § 1 de iure codic. 29, 7 di Papiniano, la quale può dar luogo a qualche osservazione. Ivi è fatto il caso, che uno abbia scritto nei codicilli *Titium heredem esse volo*, senz'aver fatto testamento, e si decide che, se il disponente voleva ordinare un fedecommesso *ab intestato*,

un fedecommesso (vedi la nota in HUSCHKE, *Iurispr. anteiust.* ad b. l.). Due esempi ce ne dà Giuliano nelle Pandette: l. 12 de liberat. leg. 34, 3 non del tutto certo, o l. 47 § 4 de fid. lib. 40, 5 fedecommesso senza dubbio. Scevola ne presenta quattro esempi [più uno, in cui la formula è *volo sit mea liberta*, l. 41 pr. de fid. lib. 40, 5, fedecommesso]: l. 37 § 3 de leg. III fedecommesso; l. 23 § 1 de pec. leg. 33, 8, l. 59 pr. de man. test. 40, 4, l. 41 § 10 de fid. lib. 40, 5 più incerti, ma probabilmente anche fedecommessi. Ulpiano nella l. 46 § 2.3 de fid. lib. 40, 5 e Modestino nella l. 14 de fid. lib. 40, 5 trattano la disposizione come fedecommesso. Invece nella l. 52 de man. test. 40, 4 Paolo riferisce un rescritto imperiale, dove la manumissione è considerata come diretta, ma la formula che vi si legge è *Stephanum servum meum liberum esse volo vel iubeo*. Questa formula può ritenersi genuina? Non oserei dire sicuramente di no, perchè formule simili si trovano in altri testamenti, però di epoca molto più recente (Conf. *liberos esse iussero vel voluero* in testam. Georgii olosiricopraetae, SPANGENBERG, p. 107), mentre in altri si trovano in varie forme *volo ac iubeo* e simili (Confr. testam. Caesarii, SPANGENBERG, p. 86, testam. Caели Aureliani, *ibid.*, p. 103. 104; e in greco testam. Gregorii Nazianzeni e testam. Hierii Nov. 159 passim). Tuttavia si può pensare che la l. 52 citata sia interpolata, per modo che se nel testamento si leggeva *iubeo*, il *volo* sia stato aggiunto dai compilatori in base ai principii stabiliti nella l. 2 Cod. comm. de leg. 6, 43, o forse dallo stesso Paolo per dimostrare che la massima valeva anche per le libertà fidecommissarie; se invece vi era *volo*, la libertà diretta si spiegherebbe nel caso concreto, perchè si trattava di un testamento militare, e allora *iubeo* sarebbe stato interpolato probabilmente da Paolo stesso nel rescritto imperiale per poterlo estendere ai testamenti pagani. Infine non ha certo alcun valore nella presente questione il *liberum esse volo* di Giustiniano nella l. 4 Cod. de verb. et rer. signif. 6, 38, e i tardi e mal definiti esempi del testam. Perpetui dell'anno 475 (SPANGENBERG, p. 82).

¹ Ci condurrebbe fuori del commento al presente testamento la ricerca circa il significato della formula *dari volo*, la quale si incontra frequentissimamente nelle fonti nelle disposizioni testamentarie singolari. Essa è propria del fedecommesso, ma tuttavia non di rado nei testi si parla di *legato* e di *legare* relativamente a disposizioni contenenti quella formula, soprattutto in testi di Scevola. La cosa va notata, perchè accenna alla graduale scomparsa della rigorosa distinzione tra legato e fedecommesso. A me non sembra possibile attribuire ai compilatori giustiniani la confusione di terminologia, che specialmente in Scevola si riscontra a tale proposito.

vale; se invece voleva far testamento, la disposizione è nulla. Il giuriconsulto dunque la considera per sè stessa come un fedecommesso; ma tuttavia ammette che il testatore abbia potuto usare quella formula con l'intenzione di fare una vera istituzione di erede; tal fatto non deve andar trascurato nella storia di queste formule. L'imperatore Costanzo ¹ nell'anno 339, abolendo l'osservanza delle formule esatte, nella l. 15 Cod. de testam. 6, 23 parificò la forma *volo* alle altre idonee alla diretta istituzione; il che dimostra pure che quella osservanza perdurava presso i giuristi fino a quel tempo.

Concludo che nel testamento di C. Longino Castore difficilmente poteva essere scritto *liberas esse volo*, e più difficilmente ancora *heredes esse volo*.

Il Mommsen, che per la manumissione propone *ἐλευθέρας εἶναι βούλομαι*, per la istituzione di erede propone invece nel v. 6 *καὶ ἐκάστη εἴστω κληρονόμος*, che sarebbe la traduzione della classica formula *heres esto*. Ma anche qui non mancano le difficoltà. Questa restituzione non si accorda con quanto si legge nel v. 6 *ἐξ ἴσου μ[έρους] ἐμοῦ κληρονόμ[ου]*, la quale lascerebbe supporre piuttosto un *κληρονόμον εἶναι κελεύω*, come traduzione della corretta formula più sopra dimostrata *ex aequis partibus mihi heredem esse iubeo* ². Il Mommsen per sostenere la sua congettura è costretto ad ammettere che il *κληρονόμ[ου]* in fine del v. 6 debba cancellarsi, perchè scritto dapprima per errore. Ma ciò è oltre ogni dire sforzato, poichè il documento, che abbiamo, è semplicemente una traduzione, e, se nel testo latino si fosse letto *heres esto*, non era possibile che il greco interprete avesse scritto là, dove ora si legge, la parola *κληρονόμον*. Del resto è anche da notare, che con le restituzioni proposte dal Mommsen i primi versi del testamento sarebbero in media più brevi

¹ Il Codice Giustiniano ha *Imp. Constantinus*, ma che debba correggersi *Constantius* fu già notato da J. Gotofredo. Conf. KRÜGER, ad h. l.

² Forse il *κληρονόμ[ου]* si potrebbe completare anche in *κληρονόμῶν heredem esse*, con l'iotacismo, che si riscontra più volte nel testamento.

dei seguenti, che si leggono completi: non so se ciò corrisponda a qualche dato del documento originale.

Nella manumissione è da notare l'espressa menzione dell'essere le due schiave di età superiore ai 30 anni. Ciò manifestamente si riferisce al divieto della legge Elia Senzia di manomettere gli schiavi di età minore di 30 anni, se non *vindicta, apud consilium iusta causa manumissionis adprobata* ¹.

Alla istituzione di erede tien dietro la formula generale di diseredazione, certamente bene restituita dal Mommsen nel principio mancante. L'uso di questa formula era molto comune; essa aveva un significato, quando era destinata a diseredare quei *sui*, che non dovevano, come il figlio maschio, essere diseredati *nominatim* ²; negli altri casi essa era del tutto inutile, ma nondimeno spesso era usata come nel testamento di Longino Castore ³. Che la parola di tre lettere mancante nel testo dinanzi alla parola εστρωσαν, nel v. 7, debba essere μου, risulta certamente dalla simile formula greca usata nel testamento di Gregorio Nazianzeno.

Le disposizioni seguenti nei versi 8 e 9 non riescono chiare a causa della grave lacuna. Il Mommsen congettura, che vi fosse scritto doversi le due eredi scegliere un tutore in una determinata cerchia di persone, probabilmente tra i liberti del testatore. Vero è, continua il Mommsen, che il manumissore non poteva nominare nel testamento il tutore alle donne (confr. Inst. 1, 23, 1), ma esse dovevano domandarlo al magistrato, essendo il manumissore morto senza figli; ma non è dubbio che il magistrato aveva riguardo alla proposta fatta dal manumissore nel testamento. Il Mommsen poi ricon-

¹ GAIUS, I, 18; II, 276. ULPIANUS, I, 12. Confr. l. 39 § 2 fam. erc. 10, 2; l. 46 de man. test. 40, 4; e per un'eccezione alla regola l. 27 de man. test. 40, 4.

² GAIUS, II, 128; ULPIANUS, XXII, 20; Inst. pr. § 1 de exher. liber. 2, 13; l. 25 pr. de lib. et post. 28, 2; l. 4 § 2 Cod. de lib. praet. 6, 28.

³ L. 132 pr. de V. O. 45, 1 (Paulus) " ... exheredationem vel emancipationem, res in extraneo ineptas ". Esempi di tali formule: Testam. Gregorii Nazianzeni (SPANGENBERG, p. 72); Testamentum Caesarii (SPANGENBERG, p. 86); Testamentum Remigii (BRISSENIUS, p. 656). Vedi pure la formula di Marcolfo citata dal BRISSENIUS, p. 659.

nette qui l'interpretazione del v. 16 della col. II, relativo alla nomina dell'ἐπίτροπος. Io mi riservo di tornar sopra la questione del tutore a proposito appunto del v. 16 col. II. Per ora mi limiterò a dichiarare, che nei vv. 7 ed 8 io credo possibile anche che fosse contenuto un prelegato.

Segue, nei vv. 9 e 10, un divieto di alienare. Gli esempi di simili divieti sono frequentissimi nelle fonti del diritto romano, specialmente in riguardo alla famiglia e ai liberti ¹. Il divieto era giuridicamente efficace, se andava congiunto con disposizioni fidecommissarie dimostranti a favore di chi il divieto era disposto; altrimenti era un *nudum praeceptum* privo di giuridica sanzione ². Il Mommsen crede che nel caso nostro appunto di un nudo precetto si trattasse; ma, se non erro, tale interpretazione è inesatta, poichè il fedecommesso non manca.

Esso si ha nei seguenti vv. 10-13, che il Mommsen indotto forse da una falsa apparenza ha creduto contenessero una sostituzione (volgare). La forma τὸ μέρος τῆς κληρονομίας εἰαυτῆς πρὸς. . . κατανηῆσαι θέλω ha frequenti riscontri nelle fonti giuridiche ³,

¹ Testam. Dasumii, v. 93 seq.; l. 67 § 5. 6 de leg. II (Papin.); l. 69 § 3. 4 eod. (Papin.); l. 77 § 11. 15. 27. 28 eod. (Papin.); l. 78 § 3 eod. (Papin.); l. 87 § 2 eod. (Paul.); l. 88 § 6. 15 eod. (Scaev.); l. 38 § 1. 2. 3. 5. 7 de leg. III (Scaev.); l. 94 eod. (Valens); l. 18 pr. de ann. leg. 33, 1 (Scaev.); l. 108 de cond. et dem. 35, 1 (Scaev.); l. 54 ad leg. Falc. 35, 2 (Marcellus); l. 80 (78) § 13 ad S. C. Treb. 36, 1 (Scaevola); Nov. 159. Confr. pure testam. Postumii Iuliani a. 385 (BRUNS, *Fontes*, 6^a ed., p. 279). Confr. i simili divieti relativi a sepolcri in BRUNS, *Op. cit.*, p. 335 a 338.

² L. 114 § 14 de leg. I (30) (Marcian.); l. 38 § 4 de leg. III (Scaev.); l. 93 pr. eod. (Scaev.). Divieto di alienare diretto al tutore; l. 5 § 9 de adm. et per. tut. 26, 7 (Ulpian.).

³ *Pervenire volo e pertinere volo* erano formule del pari usate; confr. per la prima l. 37 § 2 de leg. III (Scaev.) (vedi le parole del giureconsulto a proposito di una diversa formula testamentaria); l. 59 (57) § 1 ad SC. Treb. 36, 1 (Papin.); l. 49 de don. i. v. et ux. 24, 1 (Marcell.); confr. pure l. 11 § 9 de leg. III (Ulp.); l. 39 pr. de leg. III (Scaev.); l. 33 (32) ad SC. Treb. 36, 1 (Celsus); l. 77 (75) eod. (Scaev.), etc. Per la seconda GIULIUS, II, 277; l. 88 § 9 de leg. II (Scaev.); l. 77 § 13 de leg. II (Papin.); l. 11 § 10 de leg. III (Ulp.); l. 38 § 2. 3 5. de leg. III (Scaev.); l. 18 pr. de ann. leg. 33, 1 (Scaev.); l. 34 pr. de usu leg. 33, 2 (Scaev.); l. 7 de penu leg. 33, 9 (Scaev.), etc.

sempre per disposizioni fidecommissarie; e se talvolta si trova alcunchè di simile per sostituzioni volgari e pupillari ¹, facilmente ciò si riconosce dalla formula caratteristica *heres esto*, che in queste si legge. Le parole poi εἰ τι ἐὰν ἀνθρώπινον πάθη non alludono (o almeno non solamente) al caso di morte precedente all'apertura della successione, ma alla morte dell'erede, che dà luogo alla restituzione dell'eredità. Simili formule per indicare la morte non sono rare nelle fonti. ²

Dopo i fedecommissi universali vengono i legati rafforzati con la formula del fedecommissario. La frase *quisquis mihi heres erit* (v. 13. 14) è delle più comuni. ³ Anche l'unione del legato al fedecommissario era cosa usuale. ⁴ Del resto a chiunque percorra con

¹ *In locum partemve eius heres esto*, l. 41 § 8 de vulg. et pup. subst. 28, 6 (Papin.), *in ejus partem [heres] esto*, l. 10 § 7 de vulg. et pup. subst. 28, 6 (Ulp.) sono sostituzioni pupillari e volgari; *in locum partemve eius heredem esse volo*, l. 37 § 2 de leg. III (Scaev.), è di nuovo fedecommissario.

² *Si quis humanitus ei contigerit*, Inst. § 1 de don. 2, 7; *si aliquid mihi humanum contigerit*, l. 26 pr. depos. 16, 3 (Paul.); *aliquid mihi humanitus acciderit*, l. 30 § 2 de ad. leg. 34, 4 (Scaev.); *si quis ei humanitus contigerit*, l. 30 § 4 eod.; *si quis mihi humanitus accidisset*, CICERO, *Phil.* I, 4, 10. Confr. *factum humanae sortis*, l. 21 pr. de evict. 21, 2 (Ulp.). In altro senso *rem humanam et naturalem passum*, l. 27 § 9 ad l. Aq. 9, 2 (Ulp.).

³ Confr., p. es., Inst. § 7 de pup. subst. 2, 16; l. 21 de h. inst. 28, 5 (Pomp.); l. 3 (Modest), l. 5 (Gaius), l. 8 pr. § 1 (Ulp.), l. 10 pr. (Ulp.), l. 31 pr. (Julian.), l. 34 § 1 (Afric.), l. 43 § 3 (Paul.) de vulg. et pup. subst. 28, 6; l. 22 § 1. 2 si quis om. causa 29, 4 (Julian.); l. 3 pr. de iur. cod. 29, 7 (Julian.); l. 14 § 1 eod. (Scarv.); l. 3, l. 4 § 1 (Ulp.), l. 81 § 4, l. 104 pr. § 3 (Julian.), l. 123 (Marcell.) de leg. I; l. 88 § 3. 10. 11 de leg. III (Scaev.); l. 95 (Maecian.), l. 98 (Paul.) de leg. III; l. 20 § 1 de ann. leg. 33, 1 (Scaev.); l. 8 (Paul.), l. 16 (Scaev.) de auro arg. leg. 34, 2; l. 36 pr. de cond. 35, 1 (Marcell.); l. 1 § 13 ad L. Falcid. 35, 2 (Paul.); l. 28 [27] § 2 ad SC. Treb. 36, 1 (Julian.); l. 57 [55] § 3 eod. (Papin.); l. 40 § 8 de statulib. 40, 7 (Scaev.); l. 70, l. 227 § 1 (Paul.) de V. S. 50, 16; Testam. Dasumii, v. 14 (?); testam. Georgii olosiricopratae (SPANGENBERG, p. 107).

⁴ Confr. l. 95 de leg. III (Maecian.); l. 36 pr. de cond. 35, 1 (Marcell.); l. 13 de inoff. 5, 2 (Scaevola); notevole è il perdurare di simili formule ancora molto tardi; p. es., testam. Hadoini (BRISSENIUS, p. 658 in princ.): *ut ubicumque aliquid per hoc testamentum meum dederò, legaverò, dareque iusserò, id ut detur, fiat, praestetur fidei tuae, heres mea, committo*; testam. Georgii olosiricopratae (SPANGENBERG, p. 107): *quisquis mihi heres erit hereditate erunt ego eorum omnia fidei committo quod cuique hoc testamentum meum dederò, legaverò, darive iusserò, fieri mandaverò, fidei tuae commiserò, ut id ut detur, fiat, praestetur fidei heredum meorum committo*.

l'occhio i testamenti, che ci sono rimasti o del tempo, al quale il nostro appartiene, o posteriori, non può sfuggire che frequentemente le forme dei legati sono uniti a quelle dei fedecommissi; fu questa forse una delle cause, per le quali i concetti di legato e fedecommissi si vennero a poco a poco confondendo. Se si leggono attentamente i giureconsulti di questo tempo, si rimane spesso meravigliati dell'uso promiscuo delle parole che a legati e a fedecommissi si riferiscono, nè pare che tale premiscuità si possa tutta attribuire ai compilatori giustiniani. ¹

Tra i legati sono notevoli quelli fatti a Sarapias figlia della erede Cleopatra, che è anch'essa manomessa ² e riceve per legato una parte importante di immobili e un terzo della casa e del palmeto; sicchè effettivamente pare ch'essa riceva una parte pari a quella delle eredi: non è improbabile ch'essa fosse una figlia naturale del veterano testatore.

Il Mommsen osserva che la località indicata nei v. 19. 20 si trova nominata anche in un documento dell'anno 202 ³, nel quale una Valeria Paulina dichiara di possedere τὰς... περὶ κώμην Καρανίδα ἐν τόπῳ κοιλιάδι Στρουθοῦ λεγομένου ἐν μιᾷ σφραγιᾷ γῆς ἰδιοκτητοῦ ἀρούρας δύο.

La designazione (v. 21 col. I) della casa, come comprata da Prapeteute, ha riscontro naturalmente anche nei nostri testi ⁴, ma è molto più comune nei documenti greci ⁵; per questa parte dunque

¹ Vedi quanto si è detto più sopra, p. 11, nota. 1, specialmente relativamente a Scevola.

² La formula della manumissione *libera esto* è di manumissione diretta; ma non è improbabile, che si trattasse veramente di libertà fidecommissaria, poichè non è fatta menzione dell'età della schiava, come più sopra era fatta per le due eredi. Ciò nota il Mommsen.

³ *Aegyptische Urkunden der Berliner Museen*. Fasc. 5, n. 139.

⁴ Conf. l. 39 de pign. act. 13, 7 (Modest.); l. 17 pr. de cond. 35, 1 (Gaius); ULPIANUS, XXIV, 19; Inst. § 30 de legat. 2, 20; testam. Hadoindi (BRISSENIUS, p. 658).

⁵ Conf., p. es., i testamenti dei filosofi greci in BRUNS, *Kleinere Schriften*, II p. 192 segg. e *Zeitschrift der Savigny-Stiftung*, I, p. 1 segg.

possiamo riconoscere nel testamento del veterano un effetto degli usi del luogo dove egli aveva il suo patrimonio.

Segue (col. II v. 1. 2) una disposizione relativa ai funerali del testatore, cosa molto consueta. ¹

La conferma dei codicilli futuri, che si legge in col. II v. 2. 3, è ripetuta pure nei seguenti v. 8. 9 dopo le formalità testamentarie. Anche di simili conferme abbiamo frequenti esempî nei testi. ² Il tenore di esse è simile a quello della clausola codicillare, che pure tante volte si riscontra nei frammenti del digesto non solo, ma anche nei testamenti a noi rimasti. Che i codicilli fossero scritti di mano propria del testatore era consuetudine ³; ma tuttavia era così poco necessario, che i codicilli avevano valore anche se scritti con mano aliena, quantunque nella conferma testamentaria il disponente avesse espressamente detto, che i codicilli non dovessero aver valore se non scritti di sua mano e sottoscritti. ⁴

Notevole è la clausola ταύτη τῆ διαθήκῃ δόλος πονηρός ἀπέστῃ. Il Mommsen ricordando la formula *ab hoc monumento dolus malus abesto*, che si legge su monumenti sepolcrali ⁵, suppone, seguendo il Wilcken, che ἀπέστῃ sia un errore invece di ἀπέστω. È tuttavia da ricordare che in un testamento di data molto posteriore (di assai dubbia autenticità) cioè nel testamento del vescovo Remigio ⁶ si legge *Huic autem testamento dolus malus abest aberitque*, il che prova l'uso di simili formule nei testamenti.

¹ Confr. gli esempi in BRISSENIUS, VII, cap. 150-156, p. 638 segg. Circa l'uso del verbo *funerari* in senso passivo, come fu posto nella traduzione quale più probabile restituzione del testo latino, veggansi, p. es., l. 40 § 2 de ann. leg. 34, 2; l. 8 de sep. viol. 47, 12; PAULUS, *Sent.* V, 26, 3.

² Confr. l. 6 § 2 de iur. cod. 29, 7 (Marcian.); l. 18 eod. (Celsus); l. 56 de fid. lib. 40, 5 (Marcell.); l. 123 pr. de V. S. 50, 16 (Pompon.); testam. Dasumii, vv. 120. 121 [in massima parte restituito].

³ Confr. anche PLINIUS, *Epist.*, II, 16.

⁴ L. 6 § 1. 2 de iure codic. 29, 7 (Marcian.).

⁵ V. BRUNS, 6^a ed., p. 339, n. 33; ORELLI, 4391. 4374.

⁶ Vedi BRISSENIUS, p. 656; su questo testamento conf. SPANGENBERG, p. IV nota 2.

La menzione della *familiae emptio* (col. II v. 3-6) è conforme a quanto già noi sapevamo ¹; essa è simile alla *mancipatio nummo uno* a noi ben nota per altri documenti. Che la *mancipatio familiae* dovesse farsi anche *sestertio nummo uno* si poteva già dedurre dalla gratuità di essa. Notevole a conferma dell'opinione già oramai prevalente è il fatto che l'*antestatus* M. Sempronio Eracliano figura come uno dei testimoni, e perciò è da considerarsi come il capo di questi. Al *familiae emptor* Giulio Petroniano, al libripende C. Lucrezio Saturnino (Saturnilo in forma egiziana corrotta) e all'*antestato* M. Sempronio Eracliano, vanno aggiunti *οἱ λοιποὶ σφραγισταὶ* menzionati nell'atto dell'apertura del testamento (col. II v. 12-14) C. Longino Aquila ², Giulio Volusio ³, M. Antistio Petroniano, Giulio Gemello veterano, e si ha così il numero legittimo di sette *signatores*.

La data (v. 6-8) contiene l'indicazione del luogo e del giorno, in cui fu fatto il testamento; l'anno indicato è il 189 di C. e perciò ho corretto nel testo la lezione ^Λλ' portata dal Mommsen (v. 7, conf. pure op. cit. pag. 59), che significherebbe l'anno trentesimo dell'impero di Commodo, in ^Λι' ossia *anno decimo*.

Che l'anno sia indicato coi consoli e con l'anno dell'impero del principe è modo usuale di designazione in quel tempo.

Com'è noto, la data si soleva apporre ai testamenti, ma non era necessaria. ⁴

Il Mommsen osserva che i titoli attribuiti a Commodo sono inesatti; non a lui, ma a Marco Aurelio, spettano i titoli di *Arme-*

¹ Confr. GAIUS, II, 104; ULPIANUS, XX, 2.

² Se tale è la traduzione latina di Ἀρόλας.

³ Credo che il Βολύσιος debba tradursi *Volusius* e non sia un errore per Φιλόξενος, come congettura il Mommsen (p. 57). Il Bonfante nella versione latina ha seguito la mia opinione. Probabilmente il Ἰούλιος Φιλόξενος menzionato tra i testimoni dei codicilli (v. 19-20) è la stessa persona, il cui nome era *Iulius Volusius Philoxenus*; la concorrenza di due gentilizi *Iulius* e *Volusius* non può far meraviglia in un tempo in cui le denominazioni erano già divenute molto irregolari.

⁴ Vedi I. 2 § 6 test. quemadm. ap. 29, 3; I. 3 C. eod. 6, 32. La data si trova in parecchi dei testamenti conservatici. Ch'essa non fosse necessaria è detto espressamente nel fragm. di MODESTINO, lib. III regul. edito del Pithou.

niacus Medicus Parthicus; egli invece aveva il titolo di *Britannicus* che qui manca.

Nella indicazione del giorno XV Kal. nov., che sarebbe il 18 ottobre, il Mommsen crede che vi sia errore e che si debba correggere in *XV Kal. Dec.* cioè il 18 novembre, a causa, credo, della indicazione del mese egiziano 'Αθύρ. Io non sono in grado di pronunziarmi su ciò.

Dopo la data e dopo la ripetuta conferma dei codicilli, già più sopra menzionata, la quale è forse aggiunta di mano stessa del testatore, si trova la parola ἰνύτην *perfectum est*, che può appartenere al testamento stesso, come chiusa, ovvero, come mi sembra più probabile, al seguente atto di apertura e lettura.

Mommsen opina che tutto ciò, che precede tali parole, fosse scritto nella parte interna del testamento, quantunque da principio la *mancipatio* non dovesse essere contenuta nell'interno, ma bensì nell'esterno di esso: ed anzi forse dapprima non dovesse essere neppure scritta, risultando dai *signa* e dall'ordine dei nomi dei partecipanti all'atto di mancipazione. A conferma della sua opinione il Mommsen cita i *gesta de aperiundo testamento* a. 474 (BRUNS *Fontes*, 6^a ed. p. 281), dove uno dei testimoni dice: *ego in hoc testamento interfui, agnosco anuli mei signaculum, superscriptionem meam, sed et infra [correggi intra] subscripsi.* ¹

In col. II v. 10-14 è contenuta la menzione dell'apertura e lettura del testamento. Qui è da notare che l'atto fu compiuto nel foro Augusto ² nella *statio* della imposta sulle eredità e le manmissioni della città di Arsinoe. ³

¹ Confr. pure ibidem: ... *sed et intrinsecus subscripsi*, e SPANGENBERG, p. 96. 98. 100. 102. 103. 105. 110. Un tardo esempio della firma dei testimoni interna ed esterna si ha nel testamento di Mannae (SPANGENBERG, p. 121-130).

² " *In foro vel basilica* „ (PAULUS, IV, 6, 2).

³ Come notano il Wilcken e il Mommsen, qui è detto Ἀρσινόει τῆ μητροπόλει, perchè esisteva anche un villaggio di nome Arsinoe. Che la *statio* fosse una sola per le due imposte è un fatto, sul quale giustamente il Mommsen richiama l'attenzione. — Singolare è la mancanza del nome dei consoli, sostituiti con la formula ὁπάτοις τοῖς ὄσι.

La correlazione dell'apertura dei testamenti con l'imposta era già nota, e risulta anche, come il Mommsen rileva, dal trovarsi nelle *sententiae* di Paolo trattata la materia dell'apertura dei testamenti sotto il titolo *de vicesima*, IV, 6. ¹

Intorno alla procedura seguita nell'apertura e nella lettura dei testamenti noi siamo già sufficientemente informati dalle fonti e dagli esempi di *gesta de aperiendis testamentis*, che ci sono stati conservati. ² A noi importa per l'interpretazione del presente testamento soltanto ricordare che i *signatores* erano chiamati a riconoscere il proprio sigillo. ³ A tale atto di riconoscimento deve necessariamente riferirsi la parola *ἐπέγνω*, che si legge, sempre nella medesima forma, in col. II v. 5. 6. 13. 19. 20, dopo il nome del libripende, dell'antestato e di alcuni testi del testamento e dei codicilli, in qualsiasi caso (genitivo, accusativo, nominativo) sia posto il nome stesso. Tale parola deve significare *agnovit*, e fu senza dubbio apposta in seguito al nome di quei *signatores*, i quali *signa agnoverunt* al momento dell'apertura. La forma grammaticale, forse corrotta invece di *ἐπέγνω*, riesce oscura. Il Mommsen nota che l'agnizione non è stata fatta dalla *maior pars*, ma solo da tre *signatores*, contro i precetti giuridici. ⁴ Certo il precetto relativo alla *maior pars signatorum* doveva necessariamente interpretarsi con molta discrezione; così vi erano dei temperamenti quando i *signatores* fossero assenti e riuscisse troppo dispendioso il farli intervenire ⁵; il rifiuto stesso del riconoscimento del sigillo non impediva l'apertura del testamento. ⁶ Che dunque, nel caso, che i *signatores* più non si tro-

¹ Confr. SCHULTING, *Iurispr. vetus Anteiust.* ad Paul., IV, 6. Vedi pure le brevi note di HUSCHKE ad h. l.

² Vedi PAULUS, IV, 6 (confr. III, 5, 17); I, 4, 6, 7 test. quemadm. ap. 29, 3. *Gesta de ap. test.* in BRUNS, 6° ed., p. 230 seqq.; SPANGENBERG, p. 90-112. — Confr. su tal materia specialmente KELLER, *Institutionen*, Leipzig 1861. p. 287-293.

³ Oltre i testi citati nella nota precedente, confr. I, 1 § 2 test. quemadm. ap. 29, 3; I, 3 § 9 de tab. exhib. 43, 5; SUTTONIUS, *Tiber.*, 23.

⁴ PAULUS, IV, 6, 1; I, 6 test. quem. ap. 29, 3.

⁵ L. 7 test. quemadm. ap. 29, 3; I, 2 Cod. quemadm. ap. test. 6, 32; PAULUS, IV, 6, 2.

⁶ L. 1 § 2 test. quemadm. ap. 29, 3.

vassero, e specialmente nel caso non improbabile, che fossero premorti al testatore? Evidentemente doveva bastare la presenza dei rimanenti, o si doveva in caso di mancanza di tutti supplire con la presenza di *honesti viri*.¹ Non è dunque da ritenersi illegale la apertura del testamento di Longino Castore alla presenza di tre *signatores*, che riconobbero il loro sigillo.

Al testamento seguono, col. II vv. 15-21, i codicilli scritti di mano del testatore, come già annunziavano le precedenti clausole di conferma, e come risulta dalla forma in prima persona del verbo *ἐποίησα* e dalla esplicita dichiarazione *τῆ ἰδία μου χειρὶ ἔγραψα* del v. 18.

I codicilli contengono due sole disposizioni. La seconda, che è un legato, non può dar luogo a difficoltà, nè ad osservazioni, eccetto che si voglia notare la forma del legato *do lego* per una somma di danaro, e la tenue somma di *quattro* sesterzi, che è probabilmente, come rileva il Mommsen, un errore invece di *quattromila*, dovendo nell'originale latino trovarsi *IIII* con una linea sopra trascurata dal traduttore greco. La prima disposizione del codicillo offre invece gravi difficoltà.

Μάρκων Σεμπρώνιον Ἡρακλιανὸν φίλον καὶ ἀξιόλογον ἐποίησα ἐπίτροπον τῆ ἰδία πίστι pare che debba significare la nomina di M. Sempronio Eracliano (l'*antestatus* del testamento) a tutore, poichè la più naturale interpretazione di *ἐπίτροπος* è appunto *tutore*.

Contro tale interpretazione non credo si possano addurre gravi obiezioni di sostanza. Bene è vero che il manumissore non poteva nel testamento nominare il tutore alle schiave manomesse; ma il magistrato soleva confermare il tutore designato dal testatore, siccome esplicitamente ci attestano le fonti.² Nè può opporsi il fatto,

¹ Vedi le citate l. 7 D. 29, 3 e l. 2 C. 6, 32; e PAULUS, IV, 6, 2. Vedi pure Nov. 73 c. 7 per caso simile.

² L. 1 de conf. tut. 26, 3; l. 4 eod. e in generale tutto il titolo 26, 3 del Dig. e 5, 29 del Cod.; l. 30 § 3 de excus. 27, 1. — In quanto alla nomina del tutore nei codicilli confermati confr. l. 3, l. 34 de test. tut. 26, 2.

che forse, secondo la congettura del Mommsen, della tutela si parlava già nel testamento (col. I v. 7. 8); anzitutto perchè tale congettura non è certa; in secondo luogo perchè il testatore avrebbe anche potuto mutare volontà in proposito, sicchè si sarebbe dovuto seguire l'ultima sua disposizione dei codicilli confermati. ¹ Qualche difficoltà potrebbe invece trovarsi nella forma. Che questo sia l'unico esempio della parola *ἐπίτροπος* per designare il tutore delle donne, siccome dottamente osserva il Mommsen, non può considerarsi come un ostacolo, perchè traducendo *tutor* con *ἐπίτροπος* negli altri casi, non poteva esservi ragione di tradurlo altrimenti in questo, nè in una versione di un testamento latino e di diritto latino si potrebbe giustamente aspettare il *κύριος* del diritto egiziano. ² Piuttosto il verbo *ἐποίησα* può considerarsi come eccezionale, perchè esso ci dimostra che nel latino vi doveva essere probabilmente *feci*. Il tempo del verbo già apparisce alquanto strano per la nomina di un tutore testamentario; ma oltre a ciò la forma *tutorem facere* non corrisponde alle forme in uso che sono *tutorem do* ³, *tutor esto*. Alcune frasi delle fonti potrebbero indurci ad ammettere anche un *tutorem instituo, constituo, relinquo*; ma *facio* o *feci* non ha diretto riscontro. Io almeno non ho trovato che un solo esempio del verbo *facere* applicato a tutore, ed è il passo di Ulpiano l. 5 pr. de leg. tut. 26, 4: *Legitimos tutores nemo dat, sed lex XII tabularum FECIT TUTORES*. Come si vede, non si tratta di nomina, ma di attribuzione di qualità legale. Tuttavia anche questa mancanza di esempi non mi sembra decisiva contro l'ammissione della nomina di un tutore nei codicilli di Longino Castore; sia perchè poteva essere stata usata una espressione meno propria dal veterano, che scrisse i suoi codicilli olografi probabilmente senza assistenza di giuristi; sia perchè la forma *tutorem do* richiede la designazione della persona, cui è

¹ Confr. l. 8 pr. de test. tutel. 26, 3; l. 10 § 1 eod.

² Vedi MOMMSEN, *op. cit.*, p. 52.

³ Nei testi greci delle pandette si trovano i verbi *διδόναι* e *χειροτονεῖν* (il secondo specialmente per la dazione da parte dei magistrati).

fatta la dazione, mentre nei codicilli tale designazione manca, sicchè la disposizione assume piuttosto il carattere di attribuzione della qualità di tutore alla persona nominata, il che richiama lo esempio della citata l. 5 (26, 4). E tale forma data alla disposizione si può anche bene spiegare, ove si consideri che la nomina era solo indirettamente efficace, come indicazione fatta al magistrato.

Il Mommsen nota che la parola *ἐπίτροπος* potrebbe anche significare *curator* o *procurator*. Ma di esempi di tal parola nel senso di *curator* egli stesso non ne adduce alcuno ¹; nè la nomina di un curatore avrebbe senso, nè le difficoltà pel verbo *facere* sarebbero minori riguardo al curatore, che al tutore. Per ciò che si riferisce al *procurator* l'unico esempio addotto è quello del *Procurator* imperiale, che si diceva appunto *ἐπίτροπος*; ma pel procuratore di diritto privato la parola non si riscontra. È quindi assai difficile che il traduttore del testamento abbia qui usata tale parola in un senso affatto straordinario. Certo la difficoltà dell'uso del verbo *facere* riguardo ad un procuratore sarebbe minore, trovandosene non rari esempi nelle fonti ², ma questa considerazione non vale a vincere le altre assai gravi in contrario. E qual significato avrebbe la nomina del procuratore nei codicilli? Quello di un esecutore testamentario? Ma il Mommsen stesso nota, come sia dubbio che tale istituto fosse noto al diritto romano, e non bisogna

¹ Nei testi greci delle pandette si trova ordinariamente *κτοράτωρ*; talvolta *κηδεμών* (l. 10 § 7 de excus. 27, 1), tal'altra *ἐπιμελητής* (l. 46 § 1 de adm. tut. 26, 7).

² Vedi, p. es., *Fragm. Vat.* 325. 327; l. 8 § 2, l. 65 de proc. 3, 3; l. 24 pr. de minor. 4, 4; l. 2 § 5 fam. erc. 10, 2; l. 67 § 2 de cond. indeb. 12, 6; l. 3 § 5 de i. r. verso 15 3; l. 8 § 10 mand. 17, 1; l. 66 § 2 de evict. 21, 2; l. 4 pr. de re iud. 42, 1; l. 8 C. de her. v. act. vend. 4, 39. In molti di questi testi si tratta di *procurator in rem suam*; in tutti si considera la costituzione di procuratore per sè stessa, l'attribuzione di qualità di procuratore. E poichè anche per il *procurator* la frase più in uso è *procuratorem dare*, gli esempi di *procuratorem facere* possono valere a confermare quanto più sopra abbiamo osservato circa l'uso probabile di *tutorem facere*.

dimenticare che il testamento di Longino Castore è di puro diritto romano. ¹

Tra i *signatores* dei codicilli, tre dei quali (e forse quattro, se è vero ciò che più sopra abbiamo detto relativamente a Giulio Volusio) sono identici ai *signatores* del testamento, si trova il nome dello stesso testatore C. Longino Castore. Ciò non deve far meraviglia, perchè il *signare* i propri codicilli serviva a dare maggiore autenticità al proprio volere, come lo scrivere di propria mano. ²

I codicilli, secondo l'uso regolare, furono aperti e letti contemporaneamente al testamento (col. II v. 21).

Negli ultimi due versi si legge il nome del traduttore col certificato di conformità della traduzione all'originale. È qui da notare il titolo di $\nu\omicron\mu\iota\kappa\acute{o}\varsigma$ $\text{Π}\omega\mu\alpha\iota\kappa\acute{o}\varsigma$, che C. Lucio Geminiano si attribuisce, e che deve significare *perito nel diritto romano*. Il Mommsen (pag. 50) ha raccolto parecchie iscrizioni, nelle quali si trova il titolo di $\nu\omicron\mu\iota\kappa\acute{o}\varsigma$ in greco o di *iuris studiosus, iuris peritus, iuris consultus* in latino. ³ Nelle fonti noi troviamo menzione di *iuris studiosi* nel senso di persone occupate in affari giuridici simili a quelli del nostro $\nu\omicron\mu\iota\kappa\acute{o}\varsigma$ traduttore di testamenti ⁴, così per es.

¹ Posta l'oscurità della disposizione, si potrebbe forse dubitare che essa potesse avere anche un altro significato: considerando il verbo *fecit*, al tempo passato, e la frase $\tau\eta\ \dot{\iota}\delta\iota\alpha\ \pi\iota\sigma\tau\iota$, *ipsius fide*, si potrebbe credere che la disposizione contenesse la liberazione dal rendimento del conto del procuratore M. Sempronio Eracliano.

² Confr. l. 6 § 2 de iure codic. 29, 7: "... non alias valere velit quam sua manu signatos et subscriptos.... tamen valent.... licet neque ab eo signati neque manu eius scripti ..".

³ Sono: in greco, BAUNS, 6° ed., p. 364, Corp. Inscr. Lat. VIII 1640; Corp. Inscr. Graec. 2787. 2788. 3504. 3946 z. 27; in latino, Corp. Inscr. Lat. III 2936, X 569, XII 3339. 5900, V 1026 add. VIII 8489. 10490. 10399, VI 9487. 1621, VIII 7059-7061, X 6662. In queste varie iscrizioni tali designazioni hanno diverse gradazioni di significato.

⁴ *Iuris studiosus* in altre gradazioni di significato; l. 1 de off. adsess. 1, 22, GELLIUS, N. A. XII, 13, 2, l. 2 § 47 de or. iuris 1, 2. Sul significato della l. 4 do extr. cogn. 50, 13 veggansi da una parte DONELLUS, *Comm.* XVIII, cap. 2 § 29 (*op. om.*, Lucae 1764, vol. 5, col. 21 segg.), RAEVARDUS, *Coniectan.*, II, c. 10 (*op. om.*, Neap. 1779, pag. 258); d'altra parte LENEL, *Paling.*, I Paul. 1098, che raffronta que-

in l. 9. § 4 de poenis 48, 19 (Ulp.), SUETONIUS, *Nero* c. 32; similmente *iuris peritus* in l. 88 § 17 de leg. II (testam. riferito da Scévola).¹

VITTORIO SCIALOJA.

sta legge alla l. 18 § 1 de iud. 5, 1 e perciò la riferisce a studenti di diritto. Io credo preferibile la più lata interpretazione, che si trova già nella Glossa ad h. l. e in VAN LEEUWEN, *De iuris studiosis* (OELRICHS, *Thesaur. nov.*, II, 1, 5, pag. 398), secondo la quale *iuris studiosi* in questa legge comprende così gli *adsores* come, in generale, tutti i *pragmatici*.

¹ Confr. *Edictum Diocletiani de pretiis*, VII, 72.